

Codice A2001A

D.D. 2 agosto 2019, n. 479

L.r. n. 11/2018. DGR. n. 131-9038 del 16.5.2019. Convenzione tra la Regione Piemonte e l'Associazione Centro Piemontese di Studi Africani finalizzata a sostenere i progetti dell'Associazione per l'anno 2019. Approvazione dello schema di convenzione. Impegno di spesa di euro 30.000,00 (di cui euro 12.900,00 sul cap. 182890/2019 ed euro 17.100,00 sul cap. 182890/2020).

Determina

- di assegnare per l'anno 2019 all'Associazione Centro piemontese di Studi Africani (C.F. 97523990014; cod. creditore: 17201), per le motivazioni illustrate in premessa, la somma di € 30.000,00 a sostegno di alcuni progetti dell'Associazione I progetti sono allegati alla convenzione per farne parte integrante;
- di stipulare per l'anno 2019, per le motivazioni illustrate in premessa, apposita convenzione tra la Regione Piemonte e l'Associazione Centro piemontese di Studi Africani per il sostegno ad alcuni progetti dell'Associazione;
- di approvare lo schema di convenzione tra la Regione Piemonte e la Associazione Centro piemontese di Studi Africani, come allegata al presente atto per farne parte integrante (allegato A);
- di far fronte alla spesa di € 30.000,00 mediante impegno nel seguente modo: per € 12.900,00 sul capitolo 182890/2019 ("Finanziamenti a enti, istituzioni, associazioni culturali partecipate o con cui vigono apposite convenzioni (L.R. 11/2018) - Trasf. Associazioni"), Missione 05, Programma 02 del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021; per € 17.100,00 sul capitolo 182890/2020, Missione 05, Programma 02 del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021;
- di dare atto che al capitolo 182890 è associata la seguente transazione elementare:
Conto finanziario : U.1.04.04.01.001
Transazione Unione Europea: 8 (spese non correlate ai finanziamento dell'Unione Europea)
Ricorrente: 4 (spese non ricorrenti)
Perimetro sanitario: 3 (spese della gestione ordinaria della Regione);
- di liquidare la somma di € 30.000,00 assegnata per l'anno 2019 a favore dell'Associazione Centro Studi Africani secondo le modalità indicate nella premessa del presente atto e richiamate nell'art. 5 della convenzione allegata;
- di dare atto che i pagamenti saranno effettuati compatibilmente con le disponibilità di cassa;
- di dare atto che il beneficiario è tenuto all'osservanza dell'obbligo di pubblicazione del contributo assegnato con il presente atto sul proprio portale istituzionale, come previsto dall'art. 1, commi 125-129 della Legge n. 124/2017 ("Legge annuale per il mercato e la concorrenza") e smi;
- di disporre che il controllo in merito all'avvenuta pubblicazione sopradetta è a carico della Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport – Settore promozione beni librari e archivistici, editoria e istituti culturali e verrà eseguito comunque prima della liquidazione della somma assegnata con il presente provvedimento.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale nei tempi e nei termini previsti dalla normativa vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 23, lettera d) del D.lgs. n. 97/2016 sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente".

Per il Dirigente

Il Direttore
Paola Casagrande

RF
Allegato

**CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE
E L'ASSOCIAZIONE CENTRO PIEMONTESE DI STUDI AFRICANI PER IL SOSTEGNO
AI PROGETTI ANNO 2019**

Con la presente scrittura

Tra

La Regione Piemonte (C.F. 80087670016), Direzione Promozione della cultura, del turismo, dello sport, con sede in Torino, via Bertola, 34, in persona del Direttore Paola Casagrande (di seguito la Regione)

e

l'Associazione Centro Piemontese di Studi Africani (C.F. 97523990014), in persona del Presidente Renzo Mario Rosso (di seguito l'Associazione), con sede in Torino, Via Vanchiglia, 4/E

Premesso che:

Con recente legge regionale n. 11 del 1.8.2018 ("Disposizioni coordinate in materia di cultura"), entrata in vigore il 1.1.2019, il Consiglio regionale ha approvato un nuovo testo normativo in materia di beni e attività culturali, attraverso un'attività di abrogazione di normative preesistenti (ormai divenute obsolete) e al contempo di modernizzazione della legislazione in materia culturale, tenuto altresì conto dei recenti interventi legislativi anche a livello nazionale.

All'art. 4 ("Funzioni della Regione"), comma 2, lettera d), la Regione nello specifico attua i propri progetti culturali "operando in regime di partecipazione in enti di promozione e valorizzazione culturale, favorisce la programmazione negoziata attraverso il ricorso al convenzionamento e alla sottoscrizione di accordi; sostiene tramite contributo le iniziative culturali organizzate da enti terzi e ritenute coerenti con gli indirizzi generali di politica culturale anche tramite procedure selettive".

Nelle more dell'adozione dei nuovi strumenti di programmazione previsti dall'art. 7 della citata l.r. n. 11/2018 e visto il disposto dell'art. 43 ("Disposizioni transitorie") della l.r. n. 11/2018 il quale stabilisce al comma 2 che "Gli strumenti di programmazione e di intervento e le relative modalità di gestione già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge (...) restano efficaci fino alla data di adozione dei nuovi strumenti di programmazione e di attuazione previsti dalla presente legge", si prende atto che mantiene a tutt'oggi la sua validità l'attuale Programma triennale di attività 2018-2020 della Regione Piemonte - Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, approvato con DGR. n. 23-7009 del 8.6.2018 (recante "Programma di attività in materia di promozione di beni e attività culturali 2018-2020 e criteri di valutazione delle istanze di

contributo. Approvazione”), sul quale la competente Commissione consiliare ha espresso parere favorevole in data 31.5.2018.

La Regione Piemonte negli anni ha sia promosso la costituzione sia aderito successivamente a numerosi enti culturali che, per il loro ruolo e talvolta per le loro dimensioni, costituiscono dei punti di riferimento nei rispettivi ambiti di azione e rappresentano l'ossatura principale del sistema culturale regionale. Si tratta di realtà culturali le cui attività sono caratterizzate da un chiaro e preminente interesse pubblico e da una forte capacità di fare sistema nonché di attrarre e sollecitare relazioni, sviluppare progetti condivisi, costituire occasioni di crescita per altre realtà e per nuove professionalità; tra tali Enti è menzionata l'Associazione Centro Piemontese di Studi Africani (paragrafo “Gli enti culturali partecipati e controllati dalla Regione” del citato Programma di attività).

L'Associazione suddetta, con sede in Torino, è stata costituita in data 1.8.1983 a rogito Dr. Pierdomenico Clemente, segretario della Giunta Regionale (atto costitutivo registro in data 3.8.1983 al n. 13576-serie 3°, rep. n. 4964).

Ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica tramite iscrizione nel registro centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private della Regione Piemonte, in data 13/10/2004 al n. 517, in attuazione della DGR. n. 9-24058 del 19.10.1988.

La Regione Piemonte con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 386-877 del 21.1.1983 ha approvato la costituzione del Centro, aderendo all'Associazione in qualità di socio fondatore.

Le finalità statutarie dell'Associazione (art. 2) prevedono che il Centro si attivi per promuovere, anche in collaborazione con altri Enti, pubblicazioni, convegni, conferenze, mostre d'arte, concerti, spettacoli ed altre consimili manifestazioni culturali; collaborare con l'Università di Torino al potenziamento della ricerca e delle didattiche nel campo dell'Africanistica; istituire borse di studio ed assegnare contributi per viaggi di studio e per partecipazione a convegni e congressi a favore di studiosi italiani e stranieri attivi in tale campo; costituire una biblioteca che raccolga le più importanti pubblicazioni su storia, cultura, arte, lingue ed ecosistemi dell'Africa; organizzare corsi e cicli di conferenze relativi alle culture e alle strutture sociali tradizionali e moderne, alle lingue, alla storia, alle arti, agli ecosistemi africani; organizzare corsi di lingue africane di particolare rilevanza pratica e culturale.

L'art. 3 dello statuto prevede altresì che per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività, il Centro si avvalga dei fondi stanziati in base alle deliberazioni annuali assunte dagli Enti fondatori; dei contributi versati dai Soci promotori; dei contributi di amministrazioni statali, di enti e di privati.

La natura delle finalità istituzionali dell'Associazione evidenziano la rilevanza della stessa nell'ambito del sistema culturale piemontese e ne dimostrano l'attinenza e la coerenza con le finalità pubbliche perseguite dalla Regione Piemonte ed elencate nel sopradetto Programma di attività.

Al fine di individuare lo strumento operativo più idoneo per regolamentare i rapporti tra Regione Piemonte e l'Associazione, atteso l'utilizzo di risorse pubbliche da destinarsi al sostegno delle progettualità dell'Ente, si richiamano i recenti orientamenti della Corte dei Conti in merito alla legittimità del sostegno pubblico verso un Ente partecipato: affinché tale sostegno sia legittimo, deve essere inquadrato all'interno di un perimetro convenzionale al fine di assicurare la necessaria trasparenza dell'utilizzo delle risorse dell'Ente pubblico e l'esigenza di una corretta gestione per l'ente beneficiario attraverso idonea programmazione. Dell'avvenuta valutazione delle finalità pubbliche del contributo deve inoltre essere data evidenza sia negli atti deliberativi sia nella convenzione.

Preso atto che il ricorso alla convenzione si configura quale strumento che consente all'ente pubblico erogatore di controllare l'effettiva destinazione della spesa al fine pubblico per cui è sostenuta e il contestuale corretto utilizzo delle risorse pubbliche attribuite alla fondazione attraverso la previsione di adeguato sistema di rendicontazione delle stesse;

vista la DGR. n. 47-8828 del 18.4.2019 ("DGR. n. 58-5022 del 8.5.2017. Disposizioni relative a presentazione dell'istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura, turismo, sport a decorrere dall'anno 2017. Modifiche all'Allegato 1"), art. 21.1 e 21.2 relativi all'indicazione della documentazione che gli Enti partecipati devono presentare per l'accesso al sostegno contributivo annuale;

vista la comunicazione datata 30.4.2019 con la quale l'Associazione ha presentato a Regione Piemonte per l'anno 2019 la documentazione richiesta in attuazione di quanto disposto con la suddetta DGR. n. 47-8828 del 18.4.2019;

vista la DGR. N. 131-9038 del 16.5.2019 ("L.r. n. 11/2018. Intervento regionale per l'anno 2019 a sostegno delle attività di Enti partecipati dalla Regione Piemonte operanti nel settore dei beni e delle attività culturali"), con la quale la Giunta Regionale ha autorizzato la Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport alla stipula di apposite convenzioni con i soggetti di diritto privato controllati/partecipati dalla Regione Piemonte per l'anno 2019, stanziando a tal fine la somma complessiva di € 1.910.000,00;

visto il piano programmatico della attività 2019 presentato dall'Associazione Centro Piemontese di Studi Africani, articolato in una programmazione culturale di eventi, iniziative e progetti, cui corrisponde un costo complessivo pari ad € 30.000,00;

considerato che con la citata D.G.R. n. 131-9038 del 16.05.2019 la Giunta Regionale ha stabilito di riconoscere all'Associazione suddetta l'importo di Euro 30.000,00, mediante stipula di convenzione, per la realizzazione dei progetti di promozione culturale relativi all'annualità 2019;

valutate le finalità pubbliche del contributo regionale con particolare riferimento allo svolgimento di attività dell'Associazione in quanto caratterizzate da preminente interesse per la collettività;

verificata la corrispondenza dell'attività progettuale dell'Associazione con la sussistenza dell'interesse pubblico regionale a sostenerla e con l'utilità conseguita dalla comunità insediata sul territorio regionale in relazione alla fruizione di tali progetti;

alla luce di quanto sopra la Regione Piemonte, ai sensi di quanto contenuto nel citato Programma di Attività in riferimento ai requisiti specificamente elencati nel medesimo Documento, caratterizzanti i progetti delle Istituzioni culturali ivi citate per il triennio 2018/2020 e in attuazione della richiamata D.G.R. n. 131-9038 del 16.05.2019, ritiene necessario instaurare un rapporto di collaborazione con l'Associazione Centro Piemontese di Studi Africani al fine di sostenere la progettazione culturale della stessa prevista per l'anno 2019 del suddetto Ente, in piena armonia con la politica culturale della Regione Piemonte.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1

(Premesse)

1. Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

ART. 2

(Finalità e oggetto e della convenzione)

1. La presente convenzione disciplina la collaborazione tra le Parti sottoscrittrici il sostegno regionale ai progetti culturali dell'Associazione Centro Piemontese di Studi Africani per l'anno 2019.

2. In particolare, per l'anno 2019, la Regione Piemonte intende sostenere l'Associazione per la realizzazione dei seguenti progetti:

- progetto "Public engagement e attività divulgative";
- progetto di "Attivazione di tirocini extracurricolari".

3. Il programma delle iniziative, correlato dal relativo preventivo economico, è allegato alla presente convenzione, di cui fa parte integrante e sostanziale.

ART. 3

(Impegni a carico dell'Associazione Centro Piemontese di Studi Africani)

1. L'Associazione, nell'ambito delle linee progettuali per l'anno 2019, realizza nella medesima annualità il programma di iniziative di cui all'art. 2.

2. L'Associazione in particolare:

- a) realizza il programma di attività per l'anno 2019 nei modi e nei tempi stabiliti dalla documentazione allegata alla presente convenzione;
- b) comunica alla Regione Piemonte le eventuali variazioni o integrazioni che si rendesse necessario apportare, anche nel corso dell'anno, a tale programma di attività, che dovranno essere debitamente motivate e previamente autorizzate, come previsto dal successivo art. 5, comma 4.
3. L'Associazione è unica responsabile di tutti gli eventuali danni che derivassero nel corso delle attività contemplate dalla presente convenzione, nessuno escluso od eccettuato, provocati ad Amministrazioni pubbliche e private, a terzi e ad essa stessa. L'Associazione resta, altresì, l'unica responsabile di ogni e qualsiasi rapporto negoziale instaurato con i terzi e relativo alle attività oggetto di convenzione.
4. L'Associazione adotta tutte le misure necessarie a garantire condizioni di piena sicurezza nell'utilizzo degli spazi e nello svolgimento dell'attività ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008.
5. L'Associazione si fa altresì carico di ogni altro onere di carattere logistico e organizzativo, di mantenimento e funzionamento delle strutture per le attività oggetto della convenzione.
6. L'Associazione persegue la maggiore autosufficienza possibile sia nella gestione sia nell'autofinanziamento, fermo restando l'introito della contribuzione massima fissata dalla Regione Piemonte ed esclusivamente destinato alla realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione.
7. L'Associazione è tenuta a presentare il rendiconto delle attività realizzate e delle spese sostenute nel rispetto dei criteri di rendicontazione stabiliti dalla disposizione di cui al punto 22 dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 58-5022 dell'8.5.2017, come sostituito con D.G.R. n. 47-8828 del 18.4.2019, esplicitati nel successivo art. 5 del presente atto.
8. Agli obblighi contratti per la realizzazione delle attività e dei progetti oggetto della presente convenzione risponde esclusivamente l'Associazione con il proprio patrimonio.

ART. 4

(Impegni a carico della Regione Piemonte)

1. La Regione Piemonte si impegna ad erogare per l'anno 2019 a favore dell'Associazione un sostegno economico per le progettualità di cui al precedente articolo pari a € 30.000,00, quale quota parte delle spese complessivamente previste dal beneficiario per i progetti elencati all'art. 2 comma 2.
2. Il sostegno economico erogato per i progetti dell'Associazione può prevedere l'accollo, da parte della Regione, di specifiche spese attinenti alla gestione ordinaria (spese generali, di personale impiegato in quota parte dall'Associazione per la realizzazione dei progetti; spese tecniche, di allestimento e di comunicazione della Associazione necessarie, in quota parte, alla realizzazione dei progetti oggetto della presente convenzione).

ART. 5

(Modalità di liquidazione e rendicontazione della somma assegnata)

1. La liquidazione del sostegno economico di cui all'articolo 4 avviene con le modalità previste dall'art. 22.1 della citata DGR. n. 47-8828 del 18.4.2019, ossia:

- l'acconto, equivalente al 43%, nell'anno 2019, ad avvenuta esecutività del provvedimento di assegnazione del sostegno economico e a seguito di sottoscrizione della presente convenzione;

- il saldo, pari al restante 57%, nell'anno 2020 al termine dello svolgimento dell'attività prevista dalla convenzione, su presentazione della seguente documentazione:

a) bilancio consuntivo dell'ente, in formato europeo, approvato dall'organo statutariamente competente, corredato del relativo verbale di approvazione e della documentazione accessoria di riferimento;

b) prospetto riepilogativo delle spese effettivamente sostenute in relazione all'attività oggetto di convenzione, redatto per macro voci di costo secondo il modello messo a disposizione del Settore regionale competente in materia, approvato dall'organo statutariamente competente. Tale prospetto, sottoscritto dal legale rappresentante, riporta le stesse voci di spesa indicate nello schema economico previsionale presentato per l'accesso al sostegno economico. Il prospetto deve essere approvato dall'organo statutariamente competente, contestualmente all'approvazione del bilancio consuntivo di cui alla lettera a) e deve essere oggetto di specifica asseverazione rilasciata dall'organo di controllo dell'ente o da una società abilitata alla certificazione dei bilanci o da un professionista iscritto nel Registro dei Revisori legali ai sensi del decreto legislativo 39/2010;

c) dettagliata relazione conclusiva sull'attività svolta e sui risultati raggiunti, corredata di eventuale rassegna stampa e di eventuali motivazioni in merito a lievi difformità di svolgimento delle iniziative rispetto a quelle programmate.

3. L'importo del contributo regionale assegnato va interamente impiegato per sostenere le spese relative all'attività oggetto della convenzione.

4. Al fine di consentire il totale utilizzo del contributo regionale, le eventuali modifiche del programma dell'attività finanziata oggetto di convenzione, devono essere preventivamente comunicate ed approvate da Regione Piemonte e dall'Associazione, secondo le rispettive procedure interne. La mancata autorizzazione di tali modifiche comporta il mancato riconoscimento delle stesse e delle spese correlate.

5. Qualora la rendicontazione evidenziasse un utilizzo parziale del contributo regionale o emergessero spese non congrue con le finalità per le quali il sostegno regionale è stato riconosciuto, gli uffici regionali provvederanno alla revoca delle somme non utilizzate o considerate non ammissibili.

6. Sono consentite, previa comunicazione alla Regione Piemonte ed adeguata motivazione, eventuali rimodulazioni di spesa relative ai singoli progetti a condizione che le stesse non compromettano lo svolgimento degli stessi e non incidano sull'importo complessivo delle spese progettuali.

7. Il beneficiario è tenuto a conservare agli atti la documentazione fiscale riferita alle spese indicate nel prospetto riepilogativo di cui alla lettera b). Tale documentazione può essere richiesta in visione dal Settore competente per l'effettuazione di eventuali verifiche. La documentazione contabile attestante le spese riferite ai progetti svolti nell'anno 2019 deve recare una data non posteriore al 30/6/2020. Eventuali spese posteriori al 30/6/2020 non saranno ritenute ammissibili, salvo espressa richiesta di autorizzazione motivata da parte dell'Associazione. L'inosservanza del termine di cui sopra, non preventivamente

autorizzata dal Settore competente, comporta il mancato riconoscimento della spesa effettuata al di fuori del termine consentito.

8. Trattandosi di contribuzione superiore ad € 10.000,00, l'Associazione è tenuta al rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 1, commi 125-129, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (*“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”*), come attualmente modificato dall'art. 35 del Decreto Legge n. 34 del 30.4.2019 (*“Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”*).

ART. 6

(Durata della convenzione)

1. La presente convenzione ha validità fino al 31.12.2019 e decorre dalla data della sua sottoscrizione.
2. Potrà essere rinnovata, previo consenso dei sottoscrittori e fatta salva la presenza di risorse finanziarie sul bilancio regionale.
3. E' escluso il rinnovo tacito.

ART. 7

(Modifiche alla convenzione)

1. Eventuali modifiche alla convenzione in periodo di vigenza dovranno essere concordate e approvate per iscritto dalle parti, validamente ed efficacemente assunto secondo le rispettive procedure interne.

ART. 8

(Risoluzione per inadempimento)

1. Nel caso di accertato inadempimento degli obblighi di una delle parti, l'altra si riserva la facoltà, con motivato avviso scritto, di risolvere il presente atto.
2. La risoluzione della presente convenzione potrà essere esercitata dalla Regione Piemonte in caso di gravi inadempienze imputabili all'Associazione.
3. La Regione Piemonte potrà nello specifico risolvere unilateralmente la presente convenzione nei seguenti casi:
 - a) scioglimento dell'Associazione o mutamenti delle finalità istituzionali dell'Associazione (clausola risolutiva espressa);
 - b) gravi, reiterate e qualificate inadempienze dell'Associazione alla presente convenzione imputabili alla stessa.
4. La risoluzione della Convenzione avrà effetto dal giorno di ricevimento da parte della Associazione della lettera raccomandata r/r inviata dalla Regione, restando in ogni caso impregiudicato il diritto della Regione all'eventuale risarcimento del danno subito.

ART. 9
(Recesso)

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente atto ovvero di scioglierlo consensualmente.
2. Il recesso può essere esercitato da ciascuna parte previa comunicazione scritta mediante P.E.C. con effetti decorrenti dal 3° mese dalla data di notifica.
3. Nel caso di accertato inadempimento degli obblighi di una delle parti, l'altra si riserva la facoltà, con motivato avviso scritto di risolvere il presente atto.
4. Il recesso, lo scioglimento e la risoluzione non hanno effetto retroattivo e non incidono, pertanto, sulle attività già effettuate.
5. In ogni caso di risoluzione anticipata della convenzione, le parti concordano e accettano fin d'ora di portare a conclusione le attività eventualmente ancora in corso al momento della risoluzione.

ART. 10
(Evidenza dell'intervento pubblico)

1. L'Associazione è tenuta a evidenziare la partecipazione della Regione Piemonte in tutti i materiali relativi ai progetti oggetto della presente Convenzione, anche attraverso l'apposizione del marchio ufficiale della Regione stessa e la dicitura "realizzato con il contributo della Regione Piemonte".

ART. 11
(Clausola di rinvio)

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto, si rinvia alle disposizioni del codice civile.

ART. 12
(Spese contrattuali)

1. Il presente Accordo è redatto in carta libera ai sensi dell'art. 16 tabella allegato B D.P.R. 642/1972.
2. Il presente Accordo è esente da registrazione fino al caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del DPR 26.4.1986 n. 131, e, ove ne venisse richiesta la registrazione, sarà assoggettata al pagamento dell'imposta in base alle disposizioni vigenti al momento della richiesta, giusto il disposto dell'art. 39 del citato DPR n. 131/1986.
3. Le eventuali spese di registrazione e le spese di bollo inerenti il presente accordo sono a carico dell'Associazione.

ART. 13
(Foro competente)

1. Per la risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti è competente il Foro di Torino.

ART. 14
(Trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi e per effetti di quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679, le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei rispettivi dati personali in relazione agli adempimenti connessi alla presente scrittura e limitatamente alla durata della stessa, fermi restando tutti i diritti riconosciuti dagli artt. da 15 a 22 del suddetto Regolamento.

Letto, approvato e sottoscritto

Torino,

Per la Regione Piemonte - Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport Il Direttore Paola Casagrande	Per l'Associazione Centro Piemontese di Studi Africani Il Presidente Renzo Mario Rosso
---	---

Allegati:

- 1) programma per il 2019 delle attività oggetto di convenzione;
- 2) bilancio preventivo relativo alle attività oggetto di convenzione per l'anno 2019.